



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 20/07/2017

ESTRATTO

pag. 1 di 4

OGGETTO	ORDINANZA N. 22 DEL 20/07/2017 RELATIVA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEI BOVINI.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>Il Sindaco Omissis ORDINA Al Sig. Calcò Labruzzo Antonio, nato a Milazzo il 17/07/1981 e residente a Tripi, in via G. Carducci 10, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gli animali risultati infetti di brucellosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con bolo endominale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;2) L'abbattimento dei capi risultati infetti al controllo del 01/03/2017 nel più breve tempo possibile, e comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. PR 32011954;3) Tutti gli ovini caprini di cui al mod. 2/33. che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320154;4) I passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317196 e s.m.i e dal regolamento Cee 820197, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Barcellona P.G. (Me) ; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione ;5) La disinfezione dovrà essere effettuata sotto controllo ufficiale del SIAPZ dell'Asp di Messina Area C: - Locali senza animali Gluteraldeide : al 2% Composti Fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-SOa al 3%; ' - Locali con animali Acido Paracefico al 1-2%; - Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;6) Il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di quattro mesi dall'allontanamento degli sessi;



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 20/07/2017

ESTRATTO

pag. 2 di 4

- 7) Il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti C dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- 8) L'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320154. del fieno, della paglia dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 9) La sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o dai locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso. e rimane comunque vietato per le orticolture; parimenti dicasi per i Liquami di raccolta;
- 10) Il divieto della monta naturale;
- 11) La mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti e sospetti;
- 12) latte proveniente dalle bovine/ bufale infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ha "C" , unicamente per l'alimentazione animale all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 13) Il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area 'C' deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato tecnicamente o di prodotti a base di latte dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Sanitario dell'area "B". Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente dall'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 14) La segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madre infette: il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dell'azienda tranne che per il macello;



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 20/07/2017

ESTRATTO

pag. 3 di 4

15) Deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Asp di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;

16) Il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi, rimasti in allevamento, avranno fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21-30 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali deve eseguirsi 21-30 l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi ventuno-trenta giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.

17) Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semi-brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o cani d'acqua;

18) Alla custodia degli animali posti sotto sequestro si nomina il Sig. Calcò Labruzzo Antonio, come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario in base all'art.9 del D.P.R. 320154;

DELEGA
Il Veterinario Dirigente SSA del Distretto di Barcellona P.G (ME);
Autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del Reg. Pol. Vet. Approvato con D.P.R. 8/02/54 n. 320, e successive modificazioni, spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
Rintraccio di eventuali animali movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o comunicazioni ai servizi veterinari interessati.
La presente ordinanza verrà notificata alla Sig. Calcò Labruzzo Antonio, nato a Milazzo il 17/07/1981 e residente a Tripi in via G. Carducci n. 10:
La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.
Il Servizio Veterinario (area "A"; "B, "C"), i tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).
Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza. costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16. comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 20/07/2017

ESTRATTO

pag. 4 di 4

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa al concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Dalla Residenza Municipale
(F.to) Il Vice Sindaco
(Tomasino Antonino)